

ORDINANZA 4 agosto 2011.

Integrazioni all'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, come modificata dall'ordinanza del Ministro della salute 22 marzo 2011.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;

Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009, concernente «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 marzo 2009, n. 68;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 22 marzo 2011, recante «Differimento del termine di efficacia e modificazioni, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 13 maggio 2011, n. 110;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2010, recante «Delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini»;

Considerata la necessità di individuare l'esatta delimitazione del divieto di esposizione, nell'ambito della norma che contempla il divieto di vendita e commercializzazione di cani sottoposti ad interventi chirurgici non consentiti e delle misure finalizzate ad impedire detta commercializzazione;

Ordina:

Art. 1.

1. All'art. 2, comma 1, lettera e) dell'ordinanza ministeriale 3 marzo 2009, come modificata dall'art. 1, comma 2, lettera b), ultimo capoverso, dell'ordinanza ministeriale 22 marzo 2011, citate nelle premesse, dopo la parola «esposizione» sono inserite le seguenti: «a fini di vendita».

Art. 2.

1. Gli organizzatori delle esposizioni non finalizzate alla vendita sono tenuti ad affiggere nelle aree espositive le prescrizioni dell'ordinanza ministeriale 3 marzo 2009, e successive modificazioni, come da ultimo modificata dall'art. 1 della presente ordinanza.

Art. 3.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 4 agosto 2011

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
MARTINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 144

11A11623

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 luglio 2011.

Equipollenza della qualifica di operatore amministrativo segretariale alla qualifica di centralinista telefonico non vedente.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 14 luglio 1957, n. 594 recante: «Norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi» che all'art. 2, comma 1, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un albo professionale nazionale nel quale vengono iscritti i minorati della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico;

Vista la legge 29 marzo 1985, n. 113 recante: «Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti» ed in particolare gli articoli 1 e 2 relativi rispettivamente, alla formazione dell'Albo professionale dei centralinisti privi della vista ed alla abilitazione alla funzione di centralinista;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 recante: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», in particolare l'art. 45, comma 12, che dispone: «Ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo 1985, n. 113, il Ministro del lavoro e della pre-

